



**Consistenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma  
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721  
segreteria@consistentilavoro.pr.it  
www.consistentilavoro.pr.it  
PEC: ordine.parma@consistentidellavoropec.it  
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 07/03/2018

Ai Consistenti del Lavoro  
di Parma

Prot. n. 188/U

Ai Praticanti Consistenti del Lavoro  
di Parma

Oggetto: Circolare n. 04\_2018.

**A) Prossimo convegno a Parma il 19/03/2018 in collaborazione con Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi.**

**B) 18<sup>a</sup> edizione Forum lavoro 23/03/2018.**

**C) Comunicati e notizie CNO:**

- **sottoscrizione Protocolli di Intesa con Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- **report riunione Tavolo Tecnico con Direzione Centrale INPS (14 febbraio 2018).**

A) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell'Ordine in collaborazione con Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di aggiornamento, di cui alleghiamo la locandina su "La personalizzazione dei contratti collettivi: la metalmeccanica" che si svolgerà il 19/03/2018 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l'Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, relatore sarà il Dr. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro in Perugia – Componente Comitato Scientifico Centro Studi ANCL. L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consistenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 16/03/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito [www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it) sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l'accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell'inizio dell'evento. Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione dell'uscita.

B) Comuniciamo agli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro e l'ENPACL, ha organizzato la 18esima edizione del "Forum Lavoro", in collegamento via satellite, per il giorno 23 Marzo 2018 dalle ore 9,30 (rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30; all'evento prenderanno parte esperti della Fondazione Studi, dirigenti di ENPACL e di MEFOP, che tratteranno le ultime novità in materia di previdenza e di welfare. Gli argomenti che verranno trattati saranno: APE volontario e aziendale; RITA; cumulo dei periodi assicurativi; riscatto; busta arancione; pianificazione previdenziale; welfare integrativo. Per l'occasione, verrà presentato in diretta l'importante progetto denominato UNIVERSOPREVIDENZA, realizzato dall'ENPACL e dal CNO, in collaborazione con la Fondazione Studi e con MEFOP.

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso l'Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio – Parma.

L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria permettendo la maturazione di n. 3 crediti.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 20/03/2018 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito [www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it) sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento unico d'identità).

- C) Provvediamo ad inoltrare le comunicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale avente ad oggetto la sottoscrizione di due Protocolli di Intesa tra il Consiglio Nazionale e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il report della riunione Tavolo Tecnico tra i rappresentanti del CNO ed i rappresentanti della Direzione Centrale INPS (14 febbraio 2018).

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoroparma.net](http://www.consulentilavoroparma.net) - circolari.



Allegati:

- Locandina convegno a Parma il 19/03/2018.
- Comunicati e notizie CNO: sottoscrizione Protocolli di Intesa con Ispettorato Nazionale del Lavoro; report riunione Tavolo Tecnico con Direzione Centrale INPS (14 febbraio 2018).



# PLT

PIANETA LAVORO TRIBUTI  
il nuovo modo di fare *formazione*

# CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

## MARZO 2018



CDL  
PARMA

**TeleConsul Editore**

## SEDE

**Hotel Parma &  
Congressi**

Via Emilia Ovest, 281/A  
Parma

## DATA E ORARIO

**19 marzo 2018  
ore 9.00 - 13.00**

### MATERIALE DIDATTICO

Sarà fornita una dispensa  
tecnico operativa.

## PROGRAMMA

RELATORE **Giovanni Cruciani**

Consulente del Lavoro in Perugia - Componente Comitato Scientifico Centro Studi ANCL

### LA PERSONALIZZAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI: LA METALMECCANICA

- 1) Contrattazione collettiva e rappresentatività
- 2) CCNL leader dei metalmeccanici: CONFAPI e CONFINDUSTRIA a confronto
  - a) Welfare aziendale
  - b) Premio di risultato e detassazione
  - c) Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
  - d) Formazione continua obbligatoria dei lavoratori
- 3) strumenti per la personalizzazione aziendale
  - a) contratti di prossimità
  - b) accordo e/o regolamento di welfare aziendale
  - c) codice disciplinare
- 4) Ultime novità
  - a) Circolare INPS 40/2018 – Incentivo strutturale
  - b) Circolare INPS 37/2018 – Fondo di tesoreria

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA **FORMAZIONE  
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)**

### PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

[www.teleconsul.it/convegni](http://www.teleconsul.it/convegni)



**Consulenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)  
pec: [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 14/02/2018  
Prot. n. 0001668/U/COMUNICATI E NOTIZIE

Allegati: 2

**VIA EMAIL**

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL.SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL.II.

**Oggetto: Protocolli d'Intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

Cari Presidenti,

ho il piacere di comunicarVi che venerdì 9 febbraio 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Rappresentanti Regionali dei Consulenti del Lavoro, alla presenza di una numerosa delegazione di Direttori degli Ispettorati Territoriali, sono stati firmati due protocolli d'intesa tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il primo ha lo scopo principale di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed utilizzo distorto della cooperazione.

L'intesa si prefigge anche di creare un "Osservatorio nazionale per la legalità" che diventi fulcro nevralgico per le buone prassi del mondo del lavoro, l'analisi delle problematiche e lo sviluppo di iniziative volte alla tutela della legalità.

Il secondo, invece, sancisce una proficua e fattiva collaborazione, tra il Consiglio Nazionale, i Consigli Provinciali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel contrasto all'abusivismo professionale e a tutela della fede pubblica.



La sigla dei protocolli d'intesa rappresenta un ulteriore passo della Categoria sulla strada dell'affermazione della sua funzione di tutela degli interessi collettivi e si pone, pertanto, in continuità con l'impegno profuso negli ultimi anni nel contrasto di tutti quei fenomeni elusivi che destabilizzano il mercato del lavoro.

Vi chiedo per quanto di Vostra competenza di dare la massima attuazione ai protocolli e la giusta visibilità agli stessi, diffondendoli tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/dt



**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Nazionale  
dell'Ordine

## PROTOCOLLO DI INTESA

### PER LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO e TUTELA DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 84, C.F. 80148330584, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dottorssa Marina Elvira Calderone, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale

E

l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con sede in Roma, via Forno n. 8, C.F. 97900660586, rappresentato dal Direttore generale *pro tempore* Paolo Pennesi

(di seguito "le Parti")

### CONSIDERATO CHE

- il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consiglio Nazionale") ed i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consigli Provinciali"), istituiti dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
- il Consiglio Nazionale coordina e promuove le attività dei Consigli Provinciali al fine di favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- i Consigli Provinciali vigilano sulla tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito anche "I.N.L.") e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (di seguito anche "I.T.L.") svolgono le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

## VISTI, in particolare

- il comma 1 dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, rubricato "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale*", in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986 ed il Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

## PREMESSO CHE

- Le Parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro;
- è comune interesse delle Parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro, a tutela della fede pubblica;

## TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse

1. I considerato, visto e premesso costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

### Art. 2 – Oggetto



1. Il presente Protocollo di Intesa avrà ad oggetto le seguenti attività:

1) Verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla legge n. 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell'art. 1, della predetta legge, la quale dispone che, gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopracitato articolo 1.

2) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e devono, comunque, svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);

3) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i centri di assistenza fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi ministeriale.

### **Art. 3 – Impegni reciproci**

1. Le parti concordano che:

a) Il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli Ispettori del Lavoro approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 2014, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro;

b) Il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 abbiano inoltrato prescritta comunicazione agli I.T.L. (ex D.T.L.) delle Province nel cui ambito intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste;

c) il personale ispettivo, inoltre, provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all'ispezione;

d) gli Ispettorati territoriali comunicano al competente Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, entro 90 giorni dal termine, l'esito di accertamenti concernenti il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora – con riferimento alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell'Ordine – non sia stato accertato alcun illecito.

2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna affinché le proprie strutture territoriali:

a) verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati, compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni

provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lettera b), della legge n. 12/1979;

b) effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati:

- svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa;
- siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979;
- abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività.

3. Il Consiglio Nazionale s'impegna:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, consultabile al seguente link: <http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/annuario>;

b) affinché i propri Consigli provinciali dell'Ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale.

4. Le Parti, anche attraverso propri delegati, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro renderà noti gli esiti delle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente protocollo producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui si sono avvalsi per consulenza esterna i soggetti ispezionati.

#### **Art. 4 – Gruppi di lavoro**

1. Potranno essere costituiti dalle Parti Gruppi di Lavoro per il perseguimento delle finalità di cui in premessa, previste dal presente Protocollo di intesa.

2. I Gruppi di Lavoro avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente e degli obiettivi del singolo progetto. A tal fine potranno essere affiancati da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.

3. La costituzione dei Gruppi di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

#### **Art. 5 – Banca dati**

Al fine di verificare con immediatezza la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulente del lavoro, il Consiglio nazionale mette a disposizione dell'Ispettorato, attraverso i



necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

#### **Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo**


1. Il presente protocollo d'intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.
2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento all'integrazione o modifica del presente Protocollo di Intesa.
3. Ciascuna Parte potrà disdettare il presente Protocollo di Intesa con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla sua naturale scadenza.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 9 febbraio 2018

Il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro  
(Dott. Paolo Pennesi)



Il Presidente del CNO  
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)





**Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale  
dell'Ordine

## PROTOCOLLO DI INTESA

### PER LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ

#### TRA

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 84, C.F. 80148330584, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dottorssa Marina Elvira Calderone, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale

#### E

l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con sede in Roma, via Fornovo n. 8, C.F. 97900660586, rappresentato dal Direttore generale *pro tempore* Paolo Pennesi

#### CONSIDERATO CHE

- il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consiglio Nazionale") ed i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consigli Provinciali"), istituiti dalla Legge 12 gennaio 1979 n. 12 hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito anche "I.N.L.") e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (di seguito anche "I.T.L.") svolgono le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
- i Consulenti del Lavoro, prestando assistenza tecnica e professionale, sono interlocutori qualificati per ciò che concerne l'attività di verifica e controllo nel mercato del lavoro;

#### VISTI, in particolare

- il comma 1 dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 rubricato *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale”*, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- l’articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010 n. 83 che, nel modificare l’articolo 76, comma 1, lettera c *ter*) del D.Lgs. n. 276/2003 ha riconosciuto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro un ruolo di terzietà, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro;
- il Protocollo di Intesa siglato tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 15 gennaio 2014 e rinnovato in data 4 marzo 2016 per l’asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione;
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza

#### **PREMESSO CHE**

- le Parti intendono promuovere e diffondere la cultura della legalità, favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro;
- le Parti ritengono che una efficace politica di promozione della cultura della legalità debba prevedere misure finalizzate ad assicurare la rimozione delle problematiche e delle criticità proprie del mercato del lavoro;
- le Parti intendono dar vita ad azioni sinergiche volte ad identificare, prevenire e contrastare le situazioni connotate da irregolarità ed i fenomeni illeciti;
- le Parti ritengono fondamentale stimolare e rafforzare la concertazione e la condivisione tra le diverse realtà istituzionali quale strumento e prassi di azione per una maggiore coesione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;
- le Parti ritengono opportuno adottare un Protocollo di Intesa volto alla creazione di un Osservatorio per legalità, che diventi fulcro nevralgico per l’analisi delle problematiche, per lo sviluppo di iniziative volte alla tutela dei lavoratori e per la corretta regolamentazione del mondo del lavoro;




## TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Premesse

1. I considerato, visto, e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
2. Il presente Protocollo di Intesa sottoscritto in data odierna e richiamato nelle premesse viene condiviso nei suoi contenuti ed impegni.

### Art. 2 – Oggetto

1. Le parti costituiscono mediante il presente Protocollo di Intesa l'Osservatorio per la legalità.
2. L'Osservatorio per la legalità avrà i seguenti compiti e funzioni:
  - a) effettuerà la raccolta di dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dell'istituto della cooperativa;
  - b) provvederà a svolgere analisi e ulteriori indagini relative ai dati raccolti per poi renderli oggetto di confronto e sviluppare un piano di azione comune per affrontare le problematiche emerse;
  - c) svolgerà attività di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività, in particolar modo imprese, lavoratori e operatori del mercato del lavoro, verso le criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità. A tal fine potranno essere organizzati incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e iniziative di carattere culturale;
  - d) promuoverà e incentiverà il ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l'asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare attenzione alla piattaforma informatica "Asse.Co." predisposta dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in attuazione del relativo Protocollo d'Intesa;
  - e) elaborerà procedure comuni per dare corso alle segnalazioni ricevute.

### Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Le parti costituiscono per le finalità del presente Protocollo d'Intesa un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente. Lo stesso avrà il compito di rendere oggetto di analisi, studio ed approfondimento scientifico i risultati delle attività svolte ed elaborare valide e concrete proposte normative volte a fronteggiare e contrastare le criticità emerse.
2. Per il perseguimento dei propri fini, il Gruppo di Lavoro provvederà a fissare un calendario di incontri per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa da porre in essere per contrastare le diverse criticità. In occasione di tali incontri l'I.N.L. renderà noti i dati riferibili alle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente Protocollo producendo, altresì, un report contenente le diverse tipologie di interventi.



3. Il Gruppo di Lavoro avrà, inoltre, il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo di Intesa e degli obiettivi di ogni singolo progetto che dovesse essere sviluppato.

4. La costituzione del Gruppo di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

5. Potranno essere sviluppate intese anche a livello locale, tra Consigli Provinciali e Ispettorati Territoriali del Lavoro che informeranno i competenti Ispettorati interregionali, mediante l'adozione di apposita convenzione e in coordinamento con il Gruppo di Lavoro nazionale, che valuterà preventivamente le citate intese locali.

#### **Art. 4 – Impegni reciproci**

1. Le Parti si impegnano a:

a) dar vita, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, ad un interscambio informativo relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, al fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del lavoro;

b) assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle varie iniziative che saranno, di volta in volta, sviluppate sulla base del presente Protocollo di Intesa;

c) mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell'Ordine.

2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna ad effettuare i necessari accertamenti e verifiche, funzionali e mirate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.

3. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna, inoltre, affinché le proprie articolazioni territoriali:

a) diano pronto ed effettivo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli Provinciali per il tramite del costituito Gruppo di Lavoro;

b) dispongano nel territorio di propria competenza attività di indagine e verifica di situazioni irregolari e potenzialmente illecite;

c) trasmettano gli esiti delle attività espletate al Consiglio Nazionale o Provinciale nel cui territorio si sia riscontrata una potenziale criticità, per il tramite del predetto Gruppo di Lavoro.

4. Il Consiglio Nazionale si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che perverranno direttamente dai singoli iscritti e dai Consigli Provinciali territorialmente competenti e trasmetterle all'I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

5. Il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali porranno in essere tutte le forme di collaborazione che dovessero rendersi necessarie per le attività di verifica ed accertamento intraprese dal personale ispettivo.

6. Il Consiglio Nazionale, si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che dovessero pervenire da altri attori qualificati del panorama nazionale (giornalisti, mondo sindacale ed imprenditoriale, università, centri di studio e ricerca etc.) e a trasmetterle all'I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

7. Le Parti si impegnano a comunicare periodicamente gli obiettivi raggiunti dal Gruppo di Lavoro e a pubblicare gli esiti di ricerche ed indagini espletate, mettendo in evidenza i principali fenomeni riscontrati e i risultati ottenuti.

#### **Art. 5 – Segnalazione professionisti**

1. In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dagli Ispettorati Territoriali, gli stessi Ispettorati provvederanno a segnalare al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per il tramite della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali, anche cooperativistiche, nelle quali risultano commessi illeciti penali e/o amministrativi di particolare gravità, al fine di verificare l'applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

#### **Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente protocollo d'intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.


2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento alla sua integrazione, modifica o risoluzione.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 9 febbraio 2018

Il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro  
(Dott. Paolo Pennesi)



Il Presidente del CNO  
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)





**Consistenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)  
pec: [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 2 marzo 2018  
Prot. n. 0002335/U/COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consistenti del Lavoro  
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consistenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Report riunione Tavolo Tecnico con Direzione Centrale INPS (14 febbraio 2018).**

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si riportano di seguito le informazioni relative all'esito dell'incontro avuto tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell'Inps in data 14 febbraio u.s., che si chiede siano trasmesse dai Consigli Provinciali anche ai propri iscritti.

**1) Circolare sull'esonero contributivo legge di bilancio 2018**

Come anticipato nello scorso Forum Lavoro, con il mese di marzo, sarà operativa la procedura che permetterà il conguaglio dello sgravio in epigrafe.

La bozza della circolare è al vaglio del Ministero del Lavoro e si rileva molto complessa nella gestione concreta, in quanto sono state censite ben 11 combinazioni possibili dovute al cumulo con i bonus Sud e Neet, di cui ai decreti direttoriali Anpal, n. 2 e 3 del 2 gennaio 2018.

Lo stesso esonero della legge di bilancio 2018 è suddivisibile in tre fattispecie:

- ordinaria;



- per l'apprendistato (che decorre dopo il 12° mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro);
- per le assunzioni in alternanza scuola-lavoro.

La combinazione con i decreti Anpal, inoltre, comporta il rispetto della regola del De Minimis, o del regolamento comunitario n. 651/2014 che, a sua volta, si sdoppia a seconda se l'età dell'assunto è inferiore o superiore a 25 anni.

L'esonero contributivo di cui al comma 100 e ss. della Legge di Bilancio 2018, non necessiterà di alcun codice di autorizzazione, mentre i bonus dell'Anpal transiteranno sulla procedura Diresco, presente nel portale INPS.

Preventivamente all'assunzione sarà possibile interrogare l'utility dell'Inps, che permetterà di accertare il requisito dell'assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato. L'Istituto ribadisce che il valore di tale informazione, nonostante provenga da una pubblica amministrazione, sarà puramente informativo e non certificatorio. Questo perché nonostante la ricognizione sui vari archivi, è possibile che il lavoratore abbia instaurato nella sua storia qualche rapporto di lavoro non censibile (vds. eventuali prestazioni di lavoro effettuate all'estero). Nel caso di recuperi dello sgravio la cui applicazione era stata basata sull'informazione rilasciata dall'Inps, poi rivelatasi errata, il quantum non sarà gravato da sanzioni civili, ma solo da interessi legali.

In ordine all'utilizzo mensile dell'esonero, sono previste novità rispetto alla gestione del precedente sgravio triennale della Legge di bilancio del 2015.

Com'è noto l'esonero in questione è pari al 50% dei contributi dovuti, nel limite mensile di € 250,00 e, comunque, con un tetto annuo di € 3.000,00.

Nel caso di superamento del limite mensile, l'eventuale eccedenza non sarebbe compensabile nei mesi successivi (fermo restando il tetto annuale di € 3.000,00). Questo perché, a detta dell'Istituto, il tenore letterale della norma "...riparametrato e applicato su base mensile." (art. 1, comma 100, Legge 205/2017), impedirebbe applicazioni estensive. Ritiene, inoltre, l'Istituto che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con l'altra novità della portabilità dello sgravio. Per semplificare questa opportunità, infatti, nessuna rilevanza avrà quanto effettivamente congruato dai precedenti datori di lavoro.

Un utile chiarimento è stato fatto sull'utilizzo dell'esonero per gli apprendisti e per le assunzioni in alternanza lavoro.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.



Pertanto, anche per i giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola–lavoro o periodi di apprendistato, va rispettata, oltre alle condizioni specificamente previste, la condizione generale consistente nell'assenza di rapporti a tempo indeterminato.

Nei casi di prosecuzione dei rapporti di apprendistato, il diritto all'esonero si matura dal momento della prosecuzione stessa e lo sgravio viene posticipato di un anno in quanto per i 12 mesi successivi già esiste un regime agevolato per il mantenimento in servizio.

Quindi, nel caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, la condizione ostativa di un precedente rapporto a tempo indeterminato non può essere individuata nella prosecuzione stessa: il diritto si matura alla data della prosecuzione ed è a quella data che va verificato se il soggetto abbia o meno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Ovviamente, il precedente periodo di apprendistato non va computato nella valutazione della clausola ostativa.

## **2) Enpals e certificato di agibilità**

La legge di Bilancio 2018 ha modificato (con il comma 1097) la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947).

Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, non sussiste l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora siano presenti i seguenti elementi obbligatori:

- i lavoratori abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato (sia esso a tempo indeterminato o a termine);
- i lavoratori siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento;
- siano versati dalle imprese i relativi contributivi previdenziali presso l'INPS;
- i lavoratori appartengano ad una delle seguenti categorie (indicate dal numero 1 al numero 14, del primo comma, dell'articolo 3):
  - artisti lirici;
  - attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;



- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e di doppiaggio;
- direttori d'orchestre e sostituti;
- concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti;
- tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.

Viceversa, le imprese hanno l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti ad una delle categorie suindicate e che abbiano in corso un contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

In alternativa, il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso da parte dello stesso committente.

Infine, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie suindicate (dal numero 1 al numero 14) nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

In caso di inosservanza alle disposizioni suindicate, sono state inasprite le sanzioni rispetto al passato. L'impresa sarà soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 129,00 euro, per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (la precedente sanzione era di 25,82 euro – ex 50mila lire).



Le novità sono rilevanti, ma persistono diverse incertezze soprattutto sul fronte del lavoro autonomo, dove non si comprende soprattutto il riferimento ai rapporti superiori a trenta giorni.

Al momento è aperto un tavolo di confronto fra Inps e Ministeri del lavoro e dello Sport. La tesi portata avanti dall'Istituto, fermo restando i casi previsti per i lavoratori subordinati per i quali non necessita più il certificato di agibilità, sarà che per i lavoratori autonomi occorrerà comunque il rilascio di tale certificato, indipendentemente dalla durata del contratto stesso.

Nei prossimi giorni si dovrebbero sciogliere le riserve sul punto.

### 3) **Assunzione con apprendistato di soggetti in disoccupazione o mobilità**

A prevedere l'estensione della possibilità di stipula del contratto di apprendistato anche per disoccupati in Naspi e lavoratori in mobilità, è l'art. 47 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015: "Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione". "Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge".

La novità è importante perché la legge consente di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, che è un contratto destinato ai giovani fino a 29 anni, anche ai lavoratori con un'età superiore che siano disoccupati e che percepiscono l'indennità di mobilità o l'indennità di disoccupazione Naspi, ex Aspi e Mini Aspi, nonché gli ex lavoratori a progetto destinatari dell'indennità DIS-COLL. E' inoltre prevista la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante anche per i lavoratori che dopo la Naspi percepiscono l'assegno di disoccupazione ASDI.

In sede di tavolo tecnico è stato ribadito che l'assunzione produrrà gli effetti previsti, indipendentemente dalla materiale percezione dell'indennità NASPI da parte del lavoratore.

In buona sostanza, all'atto dell'instaurazione del rapporto è sufficiente che il lavoratore sia titolare del diritto a percepire l'indennità, per far scattare le condizioni per l'assunzione in apprendistato professionalizzante di soggetti over 29 anni.

Si è convenuto sull'opportunità che, prima dell'assunzione, si sia comunque dato corso alla presentazione dell'istanza di NASPI da parte del presunto percettore.



Le finalità di questa particolare assunzione sono la qualificazione o la riqualificazione del lavoratore.

Non basta, quindi, che il lavoratore sia percettore di Naspi o di un'altra prestazione a sostegno del reddito collegata allo stato di disoccupazione, per consentire il ricorso all'apprendistato professionalizzante senza limiti di età. E' necessario che ci sia una qualificazione del lavoratore o una sua riqualificazione. Occorre, pertanto, fare attenzione al piano formativo e, soprattutto, all'ipotesi che il lavoratore sia stato già dipendente dello stesso datore di lavoro (interpello Ministero del Lavoro n. 8/2007). L'attribuzione di una nuova qualifica o, la riqualificazione dovuta al cambiamento/ammodernamento del processo produttivo, potrebbe comunque legittimare la costituzione di un tale rapporto.

Un'ultima questione ha riguardato la possibilità di cumulare anche il beneficio per chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI (ASpI). In tali casi, com'è noto, è dovuto un contributo mensile pari al 20% della stessa indennità (art. 24 del D.lgs. 150/2015) residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

La tesi dell'Istituto è per il divieto di cumulo tra il regime contributivo dell'apprendistato e tale contributo, come già confermato, peraltro, nel messaggio n. 2243/17.

#### **4) Inquadramento cassa e scuole edili**

Con circolare n. 29/12/2017, n. 193, della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, l'INPS ha trasferito l'inquadramento previdenziale delle scuole edili dal settore terziario alle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00:

È stato ribadito che tale trasferimento d'inquadramento non incide sull'applicazione del CCNL aziendale che, pertanto, rimane nel settore terziario per quelle scuole edili che non si erano uniformate al CCNL dell'edilizia.

#### **5) Versamento a previdenza complementare del TFR maturato dopo il 2007**

Con risposta a quesito nel 2014 la Covip ha sostenuto che nulla osta a che il lavoratore scelga di versare alla previdenza complementare tutto il TFR maturato dopo il 2007, previo accordo con l'azienda.

Esprimeva, però, una riserva nel caso il predetto TFR non fosse nella disponibilità del datore di lavoro, ma versato al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS in caso di l'azienda che occupa più di 50 dipendenti.



L'Inps ha espresso parere negativo al quesito, nella considerazione che la legge che ha istituito il Fondo di tesoreria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti), non prevede altra motivazione allo smobilizzo del TFR, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o all'anticipazione dello stesso nei casi previsti dall'art. 2120 c.c.

#### **6) Subdeleghe dei Consulenti del lavoro**

Si conferma che è operativo il controllo dell'Inps, con verifica dell'Unilav o Uniemens, sulla effettiva instaurazione di un rapporto di dipendenza per i soggetti che sono stati subdelegati alle attività di intermediario con l'Istituto dai consulenti del lavoro. L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra il consulente e il proprio collaboratore, per l'effettuazione delle attività esecutive è previsto, com'è noto, dall'ultimo comma dell'art. 2 della Legge n. 12/1979.

Il predetto controllo verrà esteso dall'Inps anche per i subdelegati dipendenti delle associazioni di categoria.

In ordine all'utilizzo delle subdeleghe l'Inps, inoltre, si è impegnato a superare l'evidente anomalia tecnica che, ad oggi, impedisce al consulente titolare dello studio di poter verificare le attività poste in essere per suo conto dal subdelegato nel portale dell'Istituto.

#### **7) Società sportive dilettantistiche**

Dal 1° gennaio 2018, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 353 a 360, della legge n. 205/2017, è possibile lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro, mediante costituzione di una società in una delle forme previste dal Titolo V del Libro V, c.c.

#### **8) Collaborazioni coordinate e continuative**

La Legge di Bilancio 2018 all'art. 1, comma 358 ha previsto che «le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal C.O.N.I. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

Alle società in questione non si applicheranno, quindi, i divieti di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 in tema di collaborazioni coordinate continuative. Il quadro pertanto, risulta essere:



- solo i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. quindi non tassabili fino al limite di 7.500 (dal 1° gennaio 2018, elevato a 10.000 euro);
- i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del citato T.U.I.R.

Ai fini previdenziali, i lavoratori coordinati e continuativi delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro vanno iscritti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS (ex ENPALS).

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, la contribuzione al predetto fondo pensioni sarà dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

Per quanto attiene, invece, alle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI non lucrative si ricorda che l'art. 67, lett. m), del T.U.I.R. stabilisce che sono redditi diversi se stanziati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:

- le indennità di trasferta,
- i rimborsi forfetari di spesa, i premi, e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- i compensi erogati da parte del CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva;
- i compensi da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (quindi, anche dalle associazioni sportive dilettantistiche).

Tali redditi diversi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69, comma 2, del T.U.I.R., non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Proprio in riferimento alle novità relative alle SSD non lucrative, permangono dei dubbi circa i risvolti previdenziali del nuovo quadro normativo.

In buona sostanza, il riferimento alle Collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 2 del D.lgs. 81/2015, pone il dubbio sul trattamento previdenziale dei redditi corrisposti. Mentre dal



punto di vista fiscale la qualificazione come redditi diversi, ne esclude l'imponibilità fino alla soglia di €. 10.000,00, ci si interroga se la stessa esenzione è da estendere anche alla contribuzione previdenziale.

Anche in questo caso il predetto tavolo congiunto INPS, Ministero del Lavoro e dello Sport, dovrà sciogliere questa riserva, fermo restando che la tesi dell'Istituto per il momento conferma l'esenzione previdenziale dei redditi qualificati come diversi ai sensi dell'art. 67 cit..

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/vs